



COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI

Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA GESTIONE E SULL'USO DEI
PRODOTTI FITOSANITARI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 22.06.2015
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 08.04.2019

PREMESSA

Il presente “Regolamento comunale sulla gestione e sull’utilizzo dei prodotti fitosanitari”, che rientra in un quadro più ampio di azioni volte alla riorganizzazione nonché ad un allineamento alle norme vigenti in materia delle aree rurali (Piano degli Interventi, variante agricola, ecc) nasce dall’esigenza di guidare, garantire e monitorare un processo di cambiamento nelle pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari verso forme caratterizzate da maggiore compatibilità e sostenibilità ambientale e sanitaria.

La presenza nel territorio comunale di quattro aree naturali “minori”¹ censite dalla Regione Veneto, di numerosi sentieri naturalistici, il percorso di certificazione per la biodiversità e la crescente vocazione turistica di San Zenone degli Ezzelini, insieme all’aumento della domanda di prodotti biologici, fa di questo Comune un centro di interesse paesaggistico, artistico, culturale ed enogastronomico da tutelare e valorizzare in misura crescente.

Un livello elevato di tutela dell’ambiente ed il miglioramento della sua qualità devono necessariamente essere integrati nelle politiche del territorio comunale e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

¹ Zone di particolare tutela ambientale. In specifico: l’Area naturalistica San Daniele di Liedolo, il Collalto di San Zenone, la Torbiera di San Zenone e lo Stagno Colle di San Lorenzo di Liedolo. Cfr. “Aree naturali minori” Regione Veneto.

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale, regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque impieghi, per scopi produttivi agricoli e non i prodotti fitosanitari, porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e per il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.

2. Il presente Regolamento disciplina la gestione e l'uso dei prodotti fitosanitari e si applica integralmente al territorio comunale per tutte le colture agrarie presenti, tanto arboree che erbacee. Sono tenuti al rispetto delle prescrizioni del presente regolamento tutte le aziende agricole, aziende familiari o altri soggetti con produzione sia da reddito che da autoconsumo.

Art. 2 - Disposizioni generali

1. Nel quadro delle norme europee, nazionali e regionali le previsioni del presente Regolamento mirano, per quanto di competenza, ad assicurare la tutela:

a) dei gruppi vulnerabili, ovvero delle persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende in primo luogo le donne in stato di gravidanza e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, gli anziani, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai pesticidi sul lungo periodo;

b) dell'ambiente, ovvero delle acque (comprese quelle sotterranee, di superficie, di transizione), i sedimenti, il suolo, l'aria, il territorio, le specie della flora e fauna selvatiche e le loro interrelazioni, nonché le relazioni con altri organismi viventi.

2. Nel quadro delle norme europee, nazionali e regionali le previsioni del presente Regolamento mirano, per quanto di competenza, ad assicurare e favorire:

a) la buona pratica fitosanitaria, ovvero la pratica mediante la quale sono selezionati, dosati e distribuiti nel tempo i trattamenti che prevedono l'applicazione di prodotti fitosanitari a determinati vegetali o prodotti vegetali, nel rispetto dei loro impieghi autorizzati, in modo da assicurare un'efficacia accettabile con la minima quantità necessaria, prendendo nella debita considerazione le condizioni locali e le possibilità di controllo colturale e biologico;

b) la biodiversità, ovvero la variabilità degli organismi viventi, di qualunque origine, inclusi gli ecosistemi terrestri, e gli altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici dei quali fanno parte;

c) i metodi non chimici, ovvero i metodi alternativi ai pesticidi chimici per la protezione fitosanitaria e la gestione delle specie nocive, basati su tecniche agronomiche quali quelle di cui al punto 1 dell'allegato III della Direttiva 2009/128/CE, o metodi di controllo fisico, meccanico o biologico delle specie nocive.

3. Le previsioni del presente Regolamento tengono conto dei principi sanciti dalla Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 (che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi) ed in particolare degli indirizzi impartiti agli Stati membri, i quali, tenuto conto dei necessari requisiti di igiene e incolumità pubblica, della biodiversità o dei risultati delle pertinenti analisi del rischio, assicurano che l'uso di pesticidi sia ridotto al minimo o vietato in **specifiche aree**. Sono adottate adeguate misure di gestione del rischio e vengono presi in considerazione, in primo luogo, l'uso di prodotti fitosanitari a basso rischio, quali definiti nel regolamento (CE) n. 1107/2009 (relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari), nonché misure di controllo biologico. Le specifiche aree in questione sono le seguenti:

a) le aree utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili quali definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009, quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco per bambini, nonché in prossimità di aree in cui sono ubicate strutture sanitarie;

b) le aree protette di cui alla direttiva 2000/60/CE (che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in

materia di acque) o altre aree designate a fini di conservazione a norma delle disposizioni delle direttive 79/409/CEE (concernente la conservazione degli uccelli selvatici) e 92/43/CEE (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche);

c) le aree trattate di recente frequentate dai lavoratori agricoli o ad essi accessibili.

4. Il presente Regolamento fa altresì riferimento al Decreto Legislativo 14 agosto 2012 n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”, ed al “Piano d’Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”. In particolare, il Piano d’Azione Nazionale si prefigge di guidare, garantire e monitorare un processo di cambiamento delle pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari verso forme caratterizzate da maggiore compatibilità e sostenibilità ambientale e sanitaria.

5. Dal 1 gennaio 2014 nelle coltivazioni è obbligatorio attuare la **difesa integrata**, che prevede:

a) l’applicazione di tecniche di prevenzione e monitoraggio delle infestazioni, delle infezioni e delle infestanti;

b) l’utilizzo dei mezzi biologici di controllo dei parassiti;

c) il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate;

d) l’uso di prodotti fitosanitari che presentino il minor rischio per la salute umana e l’ambiente, tra quelli disponibili per lo stesso scopo (Allegato III del Decreto Legislativo n. 150/2012).

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

Centro abitato: l’area urbanizzata, come individuata dalla delibera del Consiglio comunale adottata ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada);

Fondo agricolo: un terreno concretamente o potenzialmente destinato all’attività agricola, indipendentemente dalla sua destinazione urbanistica;

Canale: corso d’acqua artificiale a fini irrigui o di scolo e più in generale di bonifica;

Fosso: solco naturale od artificiale per lo scolo delle acque;

Scolina: fossatello per la raccolta dell’acqua;

Bosco: salvi i casi specifici di esclusione e le deroghe previste dalla legislazione vigente in materia di forestazione, si considerano bosco i terreni con formazioni vegetali, di origine naturale o artificiale, caratterizzate dalla presenza di vegetazione arborea, associata o meno a quella arbustiva, in misura superiore al 20% della superficie dei terreni; le predette formazioni vegetali possono essere considerate bosco solo se si estendono su un terreno avente superficie pari o superiore a 1000 metri quadri ed una larghezza media minima, misurata dalla base esterna dei fusti, pari o superiore a 10 metri; la viabilità o i canali presenti all’interno dei boschi, aventi larghezza pari o inferiore a 3 metri, non costituiscono interruzione della superficie boscata; sono considerati bosco i terreni su cui sorgono le descritte formazioni vegetali anche qualora siano temporaneamente privi della vegetazione arborea per cause naturali e non, accidentali e non; gli arboreti da legno non sono considerati bosco;

Siepe: una fascia di vegetazione, costituita da alberi o arbusti posti in filari, avente larghezza e forma variabile, svolgente la funzione di riparo e delimitazione della proprietà dei fondi agricoli, di frangivento e di protezione delle sponde dei corsi d’acqua;

Insetti pronubi: Si definiscono insetti pronubi quegli insetti che trasportano il polline da un fiore all’altro permettendo l’impollinazione e la conseguente formazione del frutto. Tra i più importanti si citano le api. Gli insetti pronubi rivestono un ruolo cruciale in frutticoltura e orticoltura: infatti senza la loro attività non si avrebbero produzioni di mele, pere, pesche, ciliege, etc. Il rapporto tra questi insetti e le piante viene studiato anche da un punto di vista ecologico come indicatore biologico nel monitoraggio ambientale. Possono anche essere utilizzati nel trasporto di microrganismi utili a combattere alcune tra le avversità delle piante coltivate;

Prodotto fitosanitario (PF): come definito dall’art. 2, comma 1 del Reg. CE n. 1107/2009, il prodotto – nella forma in cui è fornito all’utente – contenente sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati a:

a. proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;

b. favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione di quelli specificatamente nutrizionali

per i quali sono deputati i fertilizzanti;

c. conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni;

d. controllare la flora infestante indesiderata o dannosa;

e. eliminare parti vegetali, frenare o impedire un loro indesiderato accrescimento;

Diserbante o erbicida: sostanza utilizzata per il controllo delle malerbe o delle piante infestanti;

Atomizzatore: macchina irroratrice che consente di effettuare trattamenti alle colture attraverso lo spargimento di una soluzione acquosa sotto forma di piccolissime gocce;

Irroratrice: apparecchiatura per la distribuzione dei prodotti fitosanitari (PF) in forma liquida finemente suddivisi in goccioline;

Intervallo di sicurezza o tempo di carenza: il periodo di tempo necessario, espresso in giorni, di sospensione dei trattamenti prima della raccolta, affinché non si rinvergano sul raccolto i loro residui o quelli dei loro metaboliti; eventuali residui dovranno comunque essere sempre inferiori al limite massimo di residuo.

Tempo di rientro: il periodo di tempo che intercorre tra il trattamento e la possibilità di entrare senza Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) nella coltura trattata;

Aree sensibili o specifiche (così come definite all'art. 15 sulla *Riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi in aree specifiche*, comma 2, del D. Lgs 150/2012) “le aree utilizzate dalla popolazione o dai **gruppi vulnerabili**, come definiti all'art. 3 del Reg. 2009/1107/CE”, di cui alla definizione n. 14, ossia: “le persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte ed in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, gli anziani, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai pesticidi sul lungo periodo”;

Pertanto suddette aree devono comprendere i luoghi in cui vivono e si muovono i **gruppi vulnerabili**, ossia le abitazioni private, gli edifici pubblici, le strade ad uso pubblico, i parchi, i giardini, i campi sportivi e le aree ricreative, i marciapiedi, cortili e le aree verdi all'interno dei plessi scolastici, le aree gioco dei bambini, le aree adiacenti alle strutture sanitarie, le colture sensibili (come ad esempio gli orti familiari) adiacenti la coltura trattata. Tutte le aree pubbliche o private devono essere preservate dalla contaminazione con i prodotti fitosanitari.

Deriva: fenomeno in base al quale la miscela antiparassitaria o erbicida, a causa del vento o di errate modalità di distribuzione, fuoriesce dall'area irrorata oltrepassando i confini e raggiungendo colture, abitazioni adiacenti all'appezzamento trattato, o comunque zone esterne;

Corpi idrici: tutti i corsi d'acqua superficiali, i laghi, i pozzi, le fonti di approvvigionamento idrico, i canali naturali e artificiali;

Agricoltura biologica²: basa la difesa fitosanitaria delle colture prioritariamente sull'adozione di modelli ambientali e sistemi colturali che garantiscono una elevata resilienza e sui principi dell'ecologia agraria, e disciplinata dal regolamento CE n.834/2007;

Biodiversità: la variabilità degli organismi viventi, di qualunque origine, inclusi gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici dei quali fanno parte; tale variabilità può comprendere la diversità all'interno di ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi³.

² PAN A.7.4

³ Vedi Legge 1107/2009 CE, Art 3 “Definizioni”.

Capo II - Tutela del paesaggio

Art. 4 - Ambiti di tutela

1. Sono sottoposti a tutela i seguenti ambiti del paesaggio agrario comunale:
 - a) le quattro aree naturali minori Regione Veneto⁴: area Collalto di San Zenone, area naturalistica San Daniele di Liedolo, Stagno Colle San Lorenzo di Liedolo, Torbiera di San Zenone;
 - b) i corridoi ecologici, così come previsti dall'art. 33 delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi comunale e dallo stesso individuate;
 - c) aree coltivate non ricomprese nei punti precedenti.

Art. 5 – Divieti

1. Al fine di tutelare l'integrità ecologica del paesaggio agrario negli ambiti di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 4:
 - Sono vietate le trasformazioni a vigneto, frutteto e altre colture intensive in genere. E' ammesso il cambio colturale da seminativo a prato, prato arborato o bosco ceduo/alto fusto;
 - Non sono ammessi disboscamenti e trasformazioni di prati e prati arborati in seminativo;
 - È vietata la soppressione di canali e scoline;
 - Nelle zone agricole tutte le trasformazioni intese come modifica dell'assetto morfologico e percettivo sono disciplinate dall'art. 44 e seguenti delle Norme Tecniche Operative del P.I. in funzione della sensibilità delle trasformazioni territoriali individuate dal P.I. e applicabili nell'intero territorio agricolo.
2. Tutti i movimenti terra, le sistemazioni agrarie, i cambi colturali, riordino e ripristini del sistema idraulico, ancorchè finalizzati alla reintroduzione di colture compatibili con le prescrizioni e i divieti delle singole zone, sono subordinati all'ottenimento di un provvedimento autorizzativo ai sensi del D.P.R. 380/2001 e relativo apparato sanzionatorio.
3. La violazione dei precetti di cui al comma 1, se non diversamente sanzionata a norma delle disposizioni di cui al D.P.R.380/2001, comporta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente Regolamento, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria ai sensi del successivo art. 27.

Art. 6 - Interventi ammessi

1. Per le preminenti ragioni di tutela degli assetti idrogeologico ed idraulico e delle caratteristiche ecologiche del territorio comunale, negli ambiti di cui alla lettera c) del precedente art. 4, l'attivazione di interventi di impianti o di reimpianto di coltivazioni perenni quali vigneti e frutteti è subordinata al rilascio di un provvedimento autorizzativo dell'Autorità Comunale previa presentazione di relazione dettagliata delle attività agrotecniche che si intendono svolgere.
2. La realizzazione di nuove piantumazioni o reimpianti di vigneti e frutteti, negli ambiti di cui alla lettera c) del precedente art. 4, deve rispettare quanto previsto dall'art. 44 delle NTO del P.I. e prevedere opere di mitigazione e compensazione pari al 15% della superficie dedicata alla coltivazione mediante la realizzazione di siepi, boschetti e aree da mantenersi a prato stabile.
3. Le opere di mitigazione devono essere realizzate prioritariamente a difesa dei gruppi vulnerabili, dei corsi d'acqua e della pubblica viabilità.
4. La violazione del precetto di cui al comma 2 comporta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente Regolamento, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria ai sensi del successivo art. 28.

⁴ "Aree che, pur non rientrando nell'elenco delle aree naturali protette in base alla legge 394/91, conservano ugualmente al loro interno componenti della flora e della fauna, aspetti geomorfologici e paesaggistici di particolare pregio o sono testimonianza di scelte ed attività più o meno consapevoli operate dall'uomo nel corso dei secoli". Tratto dal volume "Censimento delle aree naturali "minori" della Regione Veneto", che raccoglie i risultati del censimento realizzato dall'ARPAV in collaborazione con il WWF – ONLU – Sezione Veneto.

Capo III - Interventi fitoiatrici e malattie delle piante

Art. 7 - Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. I trattamenti dei terreni e delle colture con prodotti fitosanitari e diserbanti debbono essere effettuati in modo che non ci sia deriva delle sostanze impiegate sui fondi non interessati alla coltura trattata.
2. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in aree sensibili, l'autore del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto, comunicando agli interessati il nome dei formulati commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza degli stessi.

Art. 8 - Tutela delle aree destinate all'esercizio di attività agricole biologiche

1. L'agricoltura biologica è definita e regolamentata dalle disposizioni in materia emanate a livello comunitario, nazionale e regionale.
2. Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari in agricoltura convenzionale/integrata sono tenuti ad adottare ogni cautela per evitare che irrorando colture attigue a terreni coltivati secondo gli indirizzi dell'agricoltura biologica, si verifichino sconfinamenti della sostanza impiegata.

Art. 9 - Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento

1. E' fatto divieto di irrorare prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento con velocità dell'aria superiore a 3 m/s. La velocità del vento deve essere misurata all'altezza del punto di emissione del prodotto fitosanitario.
2. Nel caso di impiego di irroratrici a tunnel con recupero della deriva, è ammesso il trattamento delle colture arboree con prodotti fitosanitari in presenza di vento con velocità dell'aria fino a 5 m/s.

Art. 10 - Divieti

1. Dalla data di esecutività del presente Regolamento, su tutto il territorio comunale è vietato l'uso di prodotti fitosanitari e ad attività erbicida classificati T+ (molto tossici) e T (tossici).

Art. 11 - Impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nei centri abitati ed altre aree sensibili e sulle strade pubbliche o di uso pubblico

1. Nei centri abitati, nei parchi e giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco per bambini, nonché nelle aree in cui sono ubicate strutture sanitarie o socio-assistenziali, sulle strade pubbliche ed a uso pubblico, sui marciapiedi e sulle piste ciclabili non possono essere utilizzati, per le pratiche colturali, prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti se classificati in base alla vigente normativa come Nocivi (Xn) e/o che riportino in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R40, R41, R42, R43, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68 ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2003 s.m.i., o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (allegato I).
2. Sono da privilegiare misure di controllo biologico, trattamenti con prodotti a basso rischio come definiti nel Regolamento (CE) 1107/09, e con prodotti contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, di cui all'allegato del Regolamento CE 889/08.

Art. 12 - Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione agricola o a destinazione diversa da quella agricola ma ad uso agricolo

1. Fuori dalle aree assoggettate ai divieti di cui all'articolo 11 e dalle fasce di rispetto stabilite al successivo articolo 13, nelle zone agricole è consentita l'irrorazione di fitosanitari e loro coadiuvanti, osservando le modalità operative prescritte dalla normativa vigente, purché la miscela irrorata non raggiunga persone, animali o veicoli transitanti lungo le strade.
2. E' vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari che riportino in etichetta le seguenti frasi di rischio: R40, R42, R43, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68 (allegato II) ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2003 s.m.i., o le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 a distanze inferiori a 30 metri dai siti sensibili e/o dalle abitazioni in genere.
3. Sono da privilegiare misure di controllo biologico, trattamenti con prodotti a basso rischio come definiti nel Regolamento (CE) 1107/09, e con prodotti contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, di cui all'allegato del Regolamento CE 889/08.

Art. 13 - Fasce di rispetto e uso di atomizzatori e nebulizzatori sul territorio comunale

1. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti art. 11 comma 1 e art. 12 comma 2, ad ulteriore salvaguardia dei gruppi vulnerabili, l'erogazione dei prodotti fitosanitari tramite atomizzatori e nebulizzatori per i trattamenti delle colture arboree quali vigneti e frutteti è consentita solo a distanze superiori a:
 - a) metri 100 da parchi e giardini pubblici, dai campi sportivi e aree ricreative, dai cortili delle scuole e dai parchi gioco per bambini, dalle strutture sanitarie o socio-assistenziali, nonché, più in generale, dai luoghi pubblici e relative pertinenze;
 - b) metri 50 dai centri abitati, piste ciclabili e abitazioni in genere;
 - c) metri 15 da orti coltivati;
 - d) metri 15 dai percorsi della rete "Sentieri Natura";
 - e) metri 10 dalle strade pubbliche e marciapiedi.
2. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 11 comma 1 e art. 12 comma 2, ad ulteriore salvaguardia dei gruppi vulnerabili, l'erogazione dei prodotti fitosanitari tramite irroratrici a barra per i trattamenti erbicidi e fitoiatrici dei terreni e delle colture erbacee è consentita solo a distanze superiori a:
 - a) metri 50 da parchi e giardini pubblici, dai campi sportivi e aree ricreative, dai cortili delle scuole e dai parchi gioco per bambini, dalle strutture sanitarie o socio-assistenziali, nonché, più in generale, dai luoghi pubblici e relative pertinenze;
 - b) metri 25 dai centri abitati e dalle abitazioni in genere;
 - c) metri 10 da orti coltivati;
 - d) metri 10 dai percorsi della rete "Sentieri Natura";
 - e) metri 6 dalle strade pubbliche o di uso pubblico.
3. La pressione dei mezzi per l'irrorazione deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva, ed il getto degli ugelli, in prossimità dei siti sensibili, deve essere indirizzato in direzione opposta ai luoghi abitati, agli altri luoghi sensibili ed alle strade.

Art. 14 - Riduzione delle fasce di rispetto

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 11 comma 1, qualora i fondi irrorati siano delimitati da siepi fitte, continue e fogliate in grado di trattenere la deriva, ovvero da muri o difese equivalenti di altezza media non inferiore a metri 3 per le siepi o metri 3 per i muri di recinzione, le distanze di rispetto prescritte dall'art. 12 possono essere ridotte del 50%.
2. Se l'irrorazione dei PF di cui al precedente comma 1 viene attuata con modalità di trattenimento e di recupero della deriva certificate (ad esempio, nelle colture arboree, con l'impiego di irroratrici a tunnel con recupero della deriva e, nelle altre colture agricole, con barre irroratrici munite di sistemi antideriva ed ugelli ad inclusione d'aria), le distanze da osservare sono le seguenti:
 - a) metri 15 da parchi e giardini pubblici, dai campi sportivi e aree ricreative, dai cortili delle scuole e dai parchi gioco per bambini, dalle strutture sanitarie o socio-assistenziali, nonché, più in generale, dai luoghi pubblici e relative pertinenze;

- b) metri 10 dai centri abitati e dalle abitazioni in genere;
- c) metri 5 da orti coltivati;
- d) metri 5 dalle strade pubbliche o di uso pubblico;

3. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 10 e 11, ad ulteriore salvaguardia dei gruppi vulnerabili, nei casi di fondi trattati con macchinari antideriva ma che risultino adiacenti ad aree sensibili quali marciapiedi ad uso pubblico e/o a centri abitati, caso nel quale si applica la riduzione della fascia di rispetto a 5 metri, è fatto obbligo al proprietario del fondo la posa in opera di siepi fitte, continue e foliate in grado di trattenere la deriva, di altezza non inferiore a metri 3.

Art. 15 - Impiego di fitofarmaci con mezzi aerei

1. L'irrorazione aerea è vietata.
2. L'irrorazione aerea può essere autorizzata, in deroga, per contrastare un'emergenza fitosanitaria accertata dall'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari del Veneto territorialmente competente, solo nei casi in cui non siano praticabili modalità di applicazione alternative dei prodotti fitosanitari. Durante le operazioni di irrorazione devono essere sempre escluse le zone sensibili, quali le abitazioni, gli allevamenti di bestiame, api e pesci, i terreni agricoli ove si pratici l'agricoltura biologica o biodinamica, i corsi d'acqua e le strade aperte al traffico.
3. L'esecuzione dell'irrorazione aerea è comunque vietata nelle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano e nelle aree naturali "minori" protette.

Art. 16 - Irrorazione con prodotti fitosanitari, loro coadiuvanti ed erbicidi in prossimità di corpi idrici

1. Nelle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici, definite con le modalità descritte all'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto (D.G.R. n. 107 del 05.11.2009), devono essere adottate le misure individuate all'art. 15 delle stesse Norme Tecniche. I trattamenti fitosanitari nelle "aree di rispetto" possono essere eseguiti solo sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione, che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e dalla vulnerabilità delle risorse idriche. In mancanza di diversa delimitazione la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione da acque superficiali.
2. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque potabili, in prossimità di fiumi ed altri corpi idrici l'irrorazione con prodotti fitosanitari, relativi coadiuvanti e/o erbicidi può essere effettuata solo nel caso in cui vengano adottate tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue immediate vicinanze e, comunque ad una distanza non inferiore a metri 10 (l'ampiezza della fascia di rispetto non trattata viene misurata dal margine esterno dell'area trattata al limite esterno della sponda del corpo idrico superficiale).
3. Ad ulteriore tutela dei corpi idrici superficiali, nei fondi coltivati ove avviene l'irrorazione di prodotti fitosanitari ed erbicidi, è obbligo mantenere una fascia inerbita di metri 5, misurata dalla sponda del corpo idrico.

Art. 17 - Uso di diserbanti

1. Nei parchi e giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco per bambini, nonché nelle aree in cui siano ubicate strutture sanitarie o socio-assistenziali non possono essere impiegati prodotti diserbanti per il contenimento delle malerbe ma devono essere utilizzati metodi meccanici e/o fisici (es. pirodiserbo) sostitutivi.
2. Lungo tutte le strade pubbliche o di uso pubblico è vietato l'utilizzo dei diserbanti per il contenimento delle malerbe; in sostituzione, devono essere adottati metodi meccanici e/o fisici (es. pirodiserbo).
3. È vietato diserbare chimicamente le sponde dei fossi, degli scolii, dei canali, degli argini dei fiumi.
4. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 227/2001, è vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari per il contenimento della vegetazione infestante all'interno delle zone classificate a bosco o ad esse assimilabili e lungo i filari di siepe.

5. È vietato l'uso di diserbanti per il contenimento delle malerbe nelle coltivazioni in genere condotte su appezzamenti ricadenti all'interno delle aree naturali "minori" (censite dalla Regione Veneto) e lungo i sentieri naturalistici presenti nel Comune; dovranno pertanto essere utilizzati metodi meccanici e/o fisici sostitutivi.

Art. 18 - Accesso a fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. A tutela della salute delle persone, l'accesso al fondo trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, benché finalizzato alla esecuzione di operazioni colturali, può avvenire solo nel rispetto, quando indicato, del tempo di rientro previsto dall'etichetta del formulato commerciale.

2. E' fatto obbligo avvisare i vicini confinanti prima del trattamento, quando abbiano chiesto di esserne informati, con le modalità concordate tra le parti.

3. Tutti i fondi che vengano sottoposti a trattamenti con prodotti diserbanti e fitosanitari in generale devono essere segnalati, a cura di chi esegue il trattamento, con idonea cartellonistica (allegato III) da esporre lungo il lato prospiciente l'eventuale viabilità pubblica o di uso pubblico. La cartellonistica deve rimanere installata per tutta la durata del tempo di rientro del prodotto impiegato, come da indicazioni riportate in etichetta.

4. Nel caso in cui sia strettamente necessario, l'accesso all'appezzamento di terreno trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti prima che sia trascorso il tempo di rientro del principio attivo, è consentito solo mediante l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.).

Art. 19 - Rifornamento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti

1. Le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti non possono essere effettuate in luogo pubblico o aperto al pubblico.

2. Il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti deve essere effettuato con metodi e dispositivi tecnici che siano idonei a prevenire l'immissione di miscela nei corpi idrici e nelle reti degli acquedotti.

3. È vietato il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti con un collegamento diretto con le condotte di acque potabili; qualora si intenda rifornire le attrezzature irroranti con acqua potabile, la stessa deve essere prelevata con cisterne non contaminate da prodotti fitosanitari e da altre sostanze nocive.

4. Qualunque siano le cisterne di rifornimento, queste devono essere collegate alla fonte con sistemi di prelievo che permettano la tracimazione delle acque dai contenitori e che impediscano fenomeni di riflusso nella condotta idrica.

5. È vietato il prelievo da corsi d'acqua o canali irrigui per il rifornimento delle cisterne e delle attrezzature irroranti.

6. È vietato lo scarico concentrato in forma puntuale della miscela residua e delle acque di lavaggio del circuito delle attrezzature impiegate per la distribuzione di fitosanitari e loro coadiuvanti; la eliminazione di tali residui è consentita, oltre che con il conferimento a ditte specializzate nello smaltimento di rifiuti pericolosi, mediante la ridistribuzione diffusa e non puntuale degli stessi nel fondo ove è stato effettuato l'intervento di irrorazione.

7. È vietato lo scarico della miscela residua e delle acque di lavaggio delle attrezzature irroranti in corsi o specchi d'acqua, fogne, canali, cunette stradali, scoline e pozzi.

Art. 20 - Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere conferiti a ditte abilitate alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti speciali o smaltiti presso impianti autorizzati; qualora nel territorio comunale non sia ancora stato attivato un servizio di gestione di tali rifiuti, i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere temporaneamente conservati, nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti, in luoghi protetti ed inaccessibili a persone non autorizzate ed agli animali.

Art. 21 - Conservazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. I prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere conservati in luoghi o contenitori adeguatamente aerati, non umidi, inaccessibili a persone non autorizzate e ad animali, e laddove non siano presenti derrate alimentari, mangimi o foraggi.
2. All'esterno dei locali o sui contenitori di stoccaggio dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti deve essere apposto un idoneo cartello recante la dicitura "Materiale tossico" o "Veleno" o "Simili".

Art. 22 - Distribuzione di esche avvelenate

1. Tutti coloro che collocano esche avvelenate, quali rodenticidi, limacidi, ecc., in fondi o fabbricati accessibili a terzi devono segnalare il pericolo esistente mediante idonei cartelli.

Art. 23 - Limitazioni al trattamento delle piante con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura

1. Ai sensi della normativa vigente, è vietato effettuare trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura delle piante con principi attivi tossici per gli insetti pronubi, ad esclusione dei casi di necessità accertati dall'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari del Veneto.

Art. 24 - Competenze e obblighi nella difesa fitoiatrica

1. È obbligatorio per chiunque segnalare all'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari del Veneto la presenza o la manifestazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, i gestori di aziende agricole devono segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme di lotta obbligatoria.
2. La segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo può essere effettuata direttamente all'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari del Veneto, oppure tramite le Autorità comunali, ovvero tramite i Servizi di lotta guidata ed integrata operanti sul territorio.
3. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.
4. L'obbligo dell'esecuzione degli interventi di difesa o dell'adozione delle altre misure fitosanitarie prescritti dalle norme di lotta obbligatoria è vigente anche nei terreni incolti ed abbandonati.
5. Sono ammessi interventi con prodotti fitosanitari su siepi e alberi isolati solo nei casi di necessità accertati dall'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari del Veneto territorialmente competente ed in ogni caso adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni o molestia a persone e cose, e sempre privilegiando l'utilizzo di prodotti biologici.
6. L'utilizzo dei prodotti fitosanitari va annotato nel registro predisposto dalla Regione Veneto, ovvero nel "Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari". Il registro va conservato presso l'ente o l'azienda dove s'impiegano i prodotti fitosanitari; le schede hanno validità annuale e devono essere conservate per almeno 3 anni. Al fine di rendere possibile il puntuale controllo, ogni registrazione relativa all'utilizzo di prodotti fitosanitari dovrà avvenire entro 48 ore dal trattamento e non più fino ai 30 giorni dopo l'esecuzione; nel caso di trattamenti effettuati da terzi la compilazione del registro può essere eseguita dal possessore del registro, sulla base dei dati riportati da chi esegue i trattamenti o dal terzista stesso, che apporrà anche timbro e firma nel registro o rilascerà la scheda "E" debitamente compilata.

Art. 25 - Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati

1. I vegetali o prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tal quali nell'ambiente.

2. I vegetali o prodotti vegetali di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo procedure individuate dall'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari del Veneto, fatte salve le prescrizioni imposte dalla vigente normativa.
3. Il materiale vegetale contaminato o infestato deve essere sempre tenuto in partite distinte e deve essere contraddistinto come tale in ogni suo spostamento, qualora tale spostamento sia ammesso dalla normativa vigente.

Capo IV – Sanzioni norme e procedurali

Art. 26 - Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative

1. Le trasgressioni agli obblighi e ai divieti sanciti dalle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
2. Se la violazione è compiuta da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, incorre nelle sanzioni previste la persona rivestita dell'autorità o incarico della direzione o vigilanza.
3. I privati cittadini che accertassero violazioni al presente regolamento potranno farne comunicazione verbale e/o scritta alla Polizia Locale o alle altre Forze di Polizia Giudiziaria indicando il proprio nome, cognome, residenza, data e luogo del fatto e nominativo del trasgressore. La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia Giudiziaria, verificati i dati ricevuti e quanto riferito, accertati gli illeciti, redigeranno verbale di violazione amministrativa.

Art. 27 - Sanzioni pecuniarie per le violazioni al presente regolamento

1. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite ai sensi dell'art 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da euro 80 a euro 500.

Art. 28 - Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive

1. In caso di violazioni al presente Regolamento, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente art. 27, potrà essere applicata una sanzione accessoria che comporterà, a seconda delle specifiche circostanze del caso concreto, l'obbligo di adottare un'attività od un comportamento, di cessare un'attività od un comportamento, di ripristinare lo stato originario dei luoghi o di eseguire gli interventi necessari a rimediare alle modificazioni o danneggiamenti accertati per le violazioni indicate nel presente Regolamento.
2. La sanzione accessoria viene irrogata col verbale di accertamento, congiuntamente alla pena pecuniaria, e si applica di diritto.
3. La sanzione accessoria deve essere adempiuta immediatamente, se le circostanze lo richiedono. Quando non sia diversamente disposto, l'esecuzione dovrà avvenire entro otto giorni.
4. Il termine decorre dall'elevazione del verbale di accertamento, quando la contestazione è immediata, o dalla sua notificazione, negli altri casi.
5. L'esecuzione avviene sotto il controllo del Comando o Ufficio da cui dipende l'accertatore.
6. La sanzione accessoria deve essere indicata sul verbale di accertamento e contestazione della violazione o, in mancanza, nell'atto notificato.
7. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.

Art. 29 - Inottemperanza

1. In caso di inottemperanza della sanzione accessoria si procede all'esecuzione d'ufficio con spese a carico del trasgressore.

Art. 30 - Ricorso in via amministrativa

1. Il trasgressore o gli altri soggetti obbligati indicati all'art. 6 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nel termine di giorni 30 dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento della sanzione, possono proporre ricorso al soggetto competente a ricevere il rapporto, ovvero al Sindaco. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.
2. Il ricorso contro la sanzione amministrativa si estende anche alla sanzione accessoria.

Art. 31 - Ordinanza-Ingiunzione

1. Il soggetto competente, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o Comando accertatore nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, se ritiene fondato l'accertamento emette, entro 30 giorni, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento della somma nella misura determinata dal presente Regolamento, maggiorata delle spese di notifica all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento.
2. Qualora, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il soggetto competente, nei 30 giorni, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o Comando a cui appartiene l'organo accertatore e al ricorrente.
3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.

Art. 32 - Entità della sanzione e spese

1. Il soggetto competente, nell'emettere l'ordinanza-ingiunzione per l'applicazione delle sanzioni amministrative, determina l'ammontare delle stesse secondo quanto previsto dall'art. 10 della legge 24 novembre 1981 n. 689, tenendo conto della gravità della violazione, della personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche.
2. La gravità della violazione è desunta dall'entità del danno o dal pericolo conseguente all'illecito e dall'opera svolta dall'agente per attenuare le conseguenze dell'illecito.

Art. 33 - Pagamento rateale

1. Il trasgressore e gli obbligati in via solidale che si trovino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere all'autorità competente il pagamento rateale della sanzione. Tale richiesta, che può essere contenuta anche negli scritti difensivi presentati ai sensi dell'art. 18 della L. 24 novembre 1981 n. 689, non è più ammessa decorsi trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione.
2. Alla richiesta deve essere allegata un'autocertificazione che attesti le condizioni economiche che impediscono il pagamento in un'unica soluzione, eventuale altra documentazione a tale scopo ritenuta utile dall'interessato, nonché copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal trasgressore.

Art. 34 - Ricorso all'Autorità giudiziaria

1. Contro l'ordinanza-ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa gli interessati, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace.
2. Qualora con la sanzione amministrativa sia stata applicata anche una sanzione accessoria gli interessati, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, possono proporre opposizione davanti al Tribunale.

Art. 35 - Norma di chiusura

1. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano, se non diversamente previsto dal presente Regolamento, le disposizioni e le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale) e dal D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571.

Art. 36 - Ordinanze del Sindaco

1. Sono fatti salvi i poteri di intervento del Sindaco quando ricorrano gli estremi di contingibilità ed urgenza di cui agli artt. 50 e 54 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Capo V - Proventi derivanti dalle sanzioni comminate

Art. 37 - Impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni

1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni irrogate per le violazioni di cui al presente Regolamento saranno destinate a progetti di recupero e sistemazione ambientale.

Capo VI - Entrata in vigore del Regolamento

Art. 38 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione.
2. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono e restano abrogate.
3. Il presente regolamento può essere soggetto a revisione e aggiornamento annuale. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.

INDICE GENERALE

Capo I - Disposizioni generali	3
Art. 1 - Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione.....	3
Art. 2 - Disposizioni generali.....	3
Art. 3 - Definizioni.....	4
Capo II - Tutela del paesaggio	6
Art. 4 - Ambiti di tutela	6
Art. 5 - Divieti.....	6
Art. 6 - Interventi ammessi	6
Capo III - Interventi fitoiatrici e malattie delle piante	7
Art. 7 - Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti	7
Art. 8 - Tutela delle aree destinate all'esercizio di attività agricole biologiche	7
Art. 9 - Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento.....	7
Art. 10 - Divieti.....	7
Art. 11 - Impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nei centri abitati ed altre aree sensibili..... e sulle strade pubbliche o di uso pubblico	7
Art. 12 - Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione agricola o a..... destinazione diversa da quella agricola ma ad uso agricolo	8
Art. 13 - Fasce di rispetto e uso di atomizzatori e nebulizzatori sul territorio comunale	8
Art. 14 - Riduzione delle fasce di rispetto	8
Art. 15 - Impiego di fitofarmaci con mezzi aerei.....	9
Art. 16 - Irrorazione con prodotti fitosanitari, loro coadiuvanti ed erbicidi in prossimità di corpi idrici	9
Art. 17 - Uso di diserbanti	9
Art. 18 - Accesso a fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti	10
Art. 19 - Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti.....	10
Art. 20 - Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.....	10
Art. 21 - Conservazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti	11
Art. 22 - Distribuzione di esche avvelenate	11
Art. 23 - Limitazioni al trattamento delle piante con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura	11
Art. 24 - Competenze e obblighi nella difesa fitoiatrice	11
Art. 25 - Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati	11
Capo IV – Sanzioni norme e procedurali	13
Art. 26 - Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative.....	13
Art. 27 - Sanzioni pecuniarie per le violazioni al presente regolamento	13
Art. 28 - Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive	13
Art. 29 - Inottemperanza.....	13
Art. 30 - Ricorso in via amministrativa	14
Art. 31 - Ordinanza-Ingunzione.....	14
Art. 32 - Entità della sanzione e spese	14
Art. 33 - Pagamento rateale	14
Art. 34 - Ricorso all'Autorità giudiziaria.....	14
Art. 35 - Norma di chiusura	15
Art. 36 - Ordinanze del Sindaco	15
Capo V - Proventi derivanti dalle sanzioni comminate	16
Art. 37 - Impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni	16
Capo VI - Entrata in vigore del Regolamento	17
Art. 38 - Entrata in vigore.....	17

ALLEGATI:

Allegato I - Nuova etichettatura e relative frasi di rischio dei prodotti chimici

Allegato II - Frasi di rischio come da regolamento 2008/1972 C.E

Allegato III - Fac-simile cartello trattamento sanitario